

TRIBUNALE DI MODENA
- Sezione Lavoro -
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
PER

PER : MENNITI GIANPAOLO nato il **25.07.1992** a **Torre Del Greco (Na)** (**c.f. MNNGPL92L25L259Z**) rapp. to e difeso all'Avv. Veronica Ascolese (C.F SCL VNC 79M56 G813C), del foro di Torre Annunziata, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Poggiomarino Via Aldo Moro n. 26 in virtù di mandato conferito in calce su atto separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti numeri di fax 08118769435 e agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC): veronica.ascolese@forotorre.it

-ricorrente-

CONTRO

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro *pro tempore*, Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12

AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MODENA in persona del Dirigente *pro tempore*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA in persona del Dirigente *pro tempore*

tutti rapp. ti e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in ROMA pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

IN PREMESSA

IN FATTO

Il sig. Menniti presentava domanda di inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza Fascia per il triennio scolastico 2021/2024 per il personale ATA .



In tale domanda, ove vige il principio dell'autocertificazione dei titoli posseduti, il ricorrente indicava i titoli posseduti quali titoli di accesso per i vari profili (AA,CS, AT).

All'esito della domanda il ricorrente era individuato quale destinatario di diverse proposte di lavoro a tempo determinato, per il profilo di Collaboratore Scolastico: quanto al corrente anno scolastico si segnala l'incarico presso l'Istituto "L. Spallanzani" di Castelfranco Emilia (Mo) ndel 14.09.2021 prot. 16677.

In data 15.11.2021 prot. 2198/3.2 veniva notificata la RETTIFICA del punteggio :

AA da 8.70 a 6.60

AT da 8.70 a 6.60

CS da 16.80 a 6.30

Veniva quindi decurtato il punteggio relativo al servizio svolto nel triennio 2017/2021 "perché il titolo dichiarato è stato rilasciato nell'a.s. 2012/2013 prima del termine dell'a.s. 2012/2013 , anno di cessazione giuridica dello status di paritario".

In data 16.11.2021 con prot. 22077/3.2 veniva notificato la risoluzione del contratto di lavoro.

L'istante ha regolarmente conseguito il titolo dichiarato nella domanda d'inserimento di cui al DM 64/2017, qualifica professionale "Operatore dei servizi della ristorazione – settore cucina" conseguito presso l'Istituto Passarelli reg. cert. 2526.

Con decreto 1363/3.1 del 25.01.2021 veniva altresì disposto il depennamento dalla graduatoria e la risoluzione del contratto di lavoro.

Veniva, inoltre, comunicato dallo stesso istituto in data 25.01.2021 che il servizio prestato nel periodo dal 12.09.2020 al 25.01.2021 era considerato prestato in fatto e non in diritto.



Tanto premesso, è interesse del ricorrente agire in giudizio al fine di richiedere il riconoscimento giuridico del periodo di lavoro prestato nel triennio 2017/2021 e il relativo punteggio e l'annullamento del decreto prot. 2198/3.2 di rettifica del punteggio

IN DIRITTO

§ 1 Illegittimità del provvedimento di depennamento - Validità del titolo di accesso posseduto.

Letti gli atti è tuttavia evidente che il provvedimento di esclusione del Menniti è, per quanto si dirà, oltreché affetto da evidente carenza istruttoria e incompiuta motivazione, illegale, ingiusto e illegittimo e va pertanto immediatamente sospeso e/o revocato.

In ogni caso il provvedimento di decurtamento del punteggio è illegittimo.

Non si capisce come si sia arrivati a questo provvedimento privo di qualsiasi motivazione.

E, ancora, si consideri che il punteggio era convalidato nel **marzo 2019** e l'Amministrazione rilasciava al Menniti apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda: evidentemente le contestazioni mosse col decreto in contesa non tengono conto di questo ulteriore dirimente presupposto che prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2017/21.

Solo in caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi o all'esclusione, dandone però comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate.

Se invece, come è occorso nel caso di specie, la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle



altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati: e così è stato.

Posto che, come sopra evidenziato, per quanto consta all'esponente, le proprie dichiarazioni sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso, si è implicitamente denunciato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione, avendo il Ministero (*rectius* il responsabile dell'Istituzione Scolastica per suo conto) posto in essere una condotta illegittima per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.

La colpa della P.A. risiede quindi chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

Tale responsabilità deve essere attribuita esclusivamente alle Amministrazioni.

L'Istituto in parola, contrariamente a quanto riferito da controparte, era autorizzato a rilasciare i diplomi di qualifica professionale nell' a.s. 2012/2013. Non ha alcuna incidenza sulla forza fide facente del diploma di qualifica in discussione in quanto lo stesso è stato rilasciato per il superamento degli esami nell'a.s. 2012/2013 (anno in cui l'Istituto era ancora paritario) ed è stato sottoscritto dal Presidente della Commissione di esame, pubblico ufficiale esterno all'Istituto de quo.

3. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL DM 30 AGOSTO 2017 N. 640.

Questa evenienza, esclusa l'applicabilità dell'art. 8.2 e 8.4 D. M. 640/2017, comporta il diritto del Menniti all'immediato riconoscimento del servizio prestato nel triennio 2017/2021.

Danno di cui certo la P.A. dovrà tener conto.

L'Amministrazione dovrà pertanto essere condannata a provvedere all'adozione delle più idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica soggettiva, mediante il ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente, e così, in particolare, mediante il riconoscimento del punteggio



maturato.

Sempre ricordando che la condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del Sig. Menniti un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Infatti, il sig. Menniti dal 16.11.2021, ovvero dalla data del decreto in contesa, ha visto interrompere i rapporti di lavoro in essere.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale di cui si dovrà certo tenere conto.

Il ricorrente aveva in essere un contratto di affitto, tutte le utenze a suo nome e questo illegittimo licenziamento ha cagionato un grave pregiudizio al lavoratore, che ha lasciato la famiglia di origine con la speranza di un posto fisso .

Per tuziorismo si segnala che si verte in ipotesi di atto di gestione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato e non di atto amministrativo rendendosi quindi superfluo adire la magistratura amministrativa.

Vizio del procedimento - mancata comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione del contratto e depennamento dalle graduatorie. Illegittimità del provvedimento.

Violazione art. 3 e art. 7 legge 241/1990, ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PER OMESSA MOTIVAZIONE.

La Direzione didattica ha provveduto alla risoluzione anticipata dei contratti individuali di lavoro del Menniti ed il depennamento dalle graduatorie d'istituto senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento come previsto dall' art. 7 legge 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria (tanto più quindi per il decreto in contesa) comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (cfr. TAR Piemonte Torino sez. II sentenza 13.11.2010 n.



4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di risoluzione anticipata del contratto e depennamento dalle graduatorie d'istituto (e più in generale ogni provvedimento nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto) che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge 241/1990.

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto del ricorrente a vedersi reinserito nelle graduatorie di istituto di 3^a fascia per il periodo 2017/2020.

dell'art. 3 co. 1 della L.241/90 concernenti la MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: <<**1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria**>>;

Alla luce di tanto, si domanda pertanto il riconoscimento del punteggio per tutto il servizio maturato e la contestuale reintegra nel posto di lavoro.

L'adito Giudice dovrà quindi ordinare all'Amministrazione di provvedere all'adozione delle più idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta con il presente ricorso, mediante il ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente all'adozione del provvedimento contestato ed all'avvio del relativo procedimento, e così, in particolare, mediante il reinserimento del ricorrente, ora per allora, nella 3^a fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2017/2019 dalle quali è stato depennato.



Tutto ciò premesso il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Modena, Sezione Lavoro, affinché accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

- 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e la disapplicazione del decreto emesso dalla Direzione Didattica Istituto comprensivo "L. Spallanzani" di Castelfranco Emilia (Mo) in data 15.11.2021 prot. 2198/3.2 di decurtazione del punteggio relativo al servizio svolto nel triennio 2017/2021 per il profilo di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico e la conseguente illegittimità della risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro del 16.11.2021 con prot. 22077/3.2 **per omessa motivazione** in violazione dell'art. 3 legge 241/1990.
- 2) Ordinare il riconoscimento del servizio prestato per il triennio 2017/2021, nonché il riconoscimento del punteggio giuridico e la corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte dalla data di risoluzione del rapporto a quella di reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
- 3) Con vittoria di spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

^^*^*^*^*

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie per collaboratore scolastico, valide per il triennio 2018/2021.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi contro-interessati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente



atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell' emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

Ai fini del versamento del contributo unificato ai sensi del d.p.r 115/2002, si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro subordinato di valore indeterminabile

Si producono i documenti elencati

- 1) Decreto di rettifica
- 2) Risoluzione contratto
- 3) Convalida punteggio
- 4) Domanda d' inserimento

Salvis Juribus

Avv. Veronica Ascolese

